



Collegio di Garanzia dello Sport
Sezioni Unite

Prot. n. 00079/18

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 110/2017, presentato, in data 8 dicembre 2017, dal sig. Fabrizio Maglia contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e la Procura Federale FIGC per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 056/CFA dell'8 novembre 2017, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione e revisione, ex art. 39 CGS FIGC, presentato dallo stesso ricorrente avverso la decisione della CFA/FIGC, di cui al C.U. n. 21/CFA del 9 settembre 2015, che, ritenuto il sig. Maglia responsabile della violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 7, CGS FIGC, ha irrogato, a carico del medesimo, la sanzione dell'inibizione per anni 4 e mesi 6 e dell'ammenda nella misura di € 80,000.00, nonché per l'annullamento di ogni atto presupposto, precedente, contestuale, successivo o comunque connesso.

Respinge il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 4.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 1 febbraio 2018.

IL PRESIDENTE
F.to Franco Frattini

IL RELATORE
F.to Mario Sanino

Depositato in Roma, in data 1 febbraio 2018.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face